

XVII^a SEDUTA

VENERDI 7 DICEMBRE 1934 - Anno XIII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commissari (nomina di membri del Consiglio superiore coloniale e di Commissari alla Cassa Depositi e Prestiti) Pag.	466	la produzione di farine e semolini per usi alimentari » (224)	488
Congedi	466	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, relativo al decentramento ed all'avviamento della sistemazione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra » (228-A)	489
Deputazione per gli auguri alle LL. MM.: (Sorteggio)	493	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1900, che porta modifiche agli articoli 41 e 43 del Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007 » (243)	490
Disegni di legge: (Approvazione):		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1894, riflettente la istituzione del Comando di aeronautica della Tripolitania e della Cirenaica » (235)	490
« Disposizione aggiuntiva alla legge 24 dicembre 1925, n. 2275, concernente il conferimento di pensioni alle famiglie dei Caduti ed ai Mutilati per la Causa nazionale » (167)	482	(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 816, contenente nuove disposizioni per gli estaghi delle miniere di zolfo della Sicilia » (159-A)	482	« Istituzione del libretto di lavoro » (180-A)	466
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1445, recante norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione a gassogeno » (163-A)	483	GATTI SALVATORE	467-468-471
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, recante modifiche al Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni sulla vita e contro i danni » (201-A)	485	BELLUZZO, <i>relatore</i>	467-470
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1778, che porta una aggiunta all'articolo 7 del Testo Unico delle leggi sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina » (210)	488	BIAGI, <i>sottosegretario di Stato per le corporazioni</i>	467 <i>passim</i> 473
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 maggio 1934-XII, n. 821, recante disposizioni complementari a quelle dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, convertiti in legge con la legge 28 dicembre 1931, n. 1803, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una percentuale di frumento nazionale nella macinazione per		DIENA	470
		FACCHINETTI	473
		« Istituzione di corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno » (226);	
		« Norme sull'istruzione premilitare » (232);	
		« Istituzione dell'istruzione post-militare » (233)	474
		ZUPELLI	474
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1879, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332 » (229)	489
		SANI NAVARRA	489
		Interrogazione:	
		(Annuncio)	493

Petizione:	
(Lettura del sunto)	Pag. 466
Proroga dei lavori parlamentari	494
Ringraziamenti	466
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	492

La seduta è aperta alle ore 16.

CARLETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Abbiate per giorni 1; Strampelli per giorni 1; Vinassa de Regny per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Carletti di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta alla Presidenza.

CARLETTI, *segretario*: Il sig. Gastone Angeli fa voti perchè sia presa in considerazione una sua proposta per la sistemazione di alcuni casi specialissimi dei dentisti pratici delle Venezie.

PRESIDENTE. Questa petizione seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Nomina di Commissari.

PRESIDENTE. In adempimento al mandato conferitomi dal Senato nella seduta del 30 aprile 1934, ho confermato i senatori Schanzer e Berio nella carica di membri del Consiglio Superiore Coloniale per il biennio 1935-36 e i senatori Luciolli, Bonardi e Broglia nella carica di Commissari alla Cassa depositi e prestiti per l'anno 1935.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del compianto senatore Martelli ho ricevuto il seguente telegramma:

« Ringrazio vivamente V. E. e Senato del Regno affettuosa commemorazione nostro caro ed indimenticabile Estinto. Ossequi. — Famiglia Martelli ».

Discussione del disegno di legge: « Istituzione del libretto di lavoro » (N. 180-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del libretto di lavoro ».

L'Ufficio Centrale ha proposto taluni emendamenti al testo del disegno di legge presentato dal Governo. Domando all'onorevole Sottosegretario di Stato per le Corporazioni se consente che la discussione si svolga sul testo proposto dall'Ufficio Centrale.

BIAGI, *Sottosegretario di Stato per le Corporazioni*. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore segretario Carletti di dar lettura di questo disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio Centrale.

CARLETTI, *segretario*, legge lo Stampato N. 180-A.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Coloro i quali prestano la propria opera alle dipendenze altrui, compresi i lavoranti a domicilio, debbono essere forniti di un libretto personale di lavoro.

Sono eccettuati:

1° La moglie, i parenti e gli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico;

2° Il personale avente funzioni direttive;

3° La gente di mare di 1^a categoria in quanto per essa viga l'obbligo di un particolare libretto;

4° I lavoranti esclusivamente a comparte-

cipazione, compresi i mezzadri, ed i coloni parziari;

5° Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè il personale avventizio ordinario delle Ferrovie dello Stato;

6° Il personale di ruolo, o in altro modo assunto stabilmente, degli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato.

GATTI SALVATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI SALVATORE. All'articolo 1 di questo disegno di legge l'Ufficio centrale ha proposto un emendamento al testo proposto dal Governo.

L'articolo 1 al n. 2 diceva, secondo il testo ministeriale: « il personale avente funzioni direttive con diretta responsabilità nell'andamento dell'azienda e dei servizi ». L'Ufficio centrale propone un'altra dizione e cioè, semplicemente: « il personale avente funzioni direttive ».

Premetto che la tendenza della legge, espressa nelle due relazioni, quella del Ministero e quella dell'Ufficio centrale, è di dare la massima estensione al libretto del lavoro. Le eccezioni debbono quindi stabilirsi con criteri precisi e tassativi.

Ora la disposizione del n. 2 secondo il progetto ministeriale eccettuava dall'obbligo del libretto di lavoro soltanto il personale avente una responsabilità dell'andamento della azienda e dei servizi.

L'Ufficio centrale invece ha voluto modificare la formula del Ministero, sostituendola con quella più ampia e generica di personale *avente funzioni direttive*.

Io credo che bisognerebbe in proposito tener conto di quello che stabiliscono gli statuti delle varie associazioni che definiscono precisamente il concetto di personale dirigente.

Per esempio ho sotto mani lo Statuto della Federazione fascista dei dirigenti delle aziende commerciali nel quale è detto che « sono dirigenti coloro che impegnano l'azienda verso i terzi ».

Ora nel concetto di dirigente mi sembra che sia essenziale questo, che cioè si tratti di un funzionario che impegni di fronte ai terzi il datore di lavoro, e che, comunque, abbia una diretta responsabilità sull'andamento dell'azienda. Mi sembra quindi migliore la dizione del testo ministeriale che quella dell'emendamento proposto dalla Commissione. Ma anche il testo ministeriale potrebbe esser migliorato togliendo le parole « diretta » e « dei servizi », altrimenti si potrebbe ritenere dirigente qualunque impiegato che anche in una sfera modesta di funzioni, avesse qualche responsabilità subordinata.

La disposizione dovrebbe suonare così:

« Sono eccettuati: « Il personale avente funzioni direttive con responsabilità sull'andamento dell'azienda ».

BELLUZZO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *relatore*. Se ho ben capito il senatore Gatti vorrebbe che il comma 2° dell'articolo uno, fosse ridotto a questa espressione: « Il personale avente funzioni direttive con responsabilità nell'andamento dell'azienda »; togliendo anche la parola: « diretta ».

La Commissione osserva che ritiene una ripetizione la seconda parte della frase, tuttavia non ha nessuna difficoltà ad accogliere la variante proposta dal senatore Gatti se accettata anche dal Governo.

BIAGI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIAGI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Si può accettare il testo del comma 2° dell'articolo 1° in questa forma: « Il personale avente funzioni direttive con responsabilità nell'andamento dell'azienda », restando inteso che l'obbligo è generale, e che l'interpretazione da darsi a questo n. 2 dell'articolo 1 è restrittiva, in quanto si deve aver riferimento al dirigente d'azienda e non a chiunque abbia funzioni subordinate: il principio generale è l'obbligatorietà del libretto e le eccezioni debbono intendersi con criteri restrittivi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento nel testo che è stato accettato dal Governo e dall'Ufficio Centrale.

« 2° Il personale avente funzioni direttive con responsabilità nell'andamento dell'azienda ».

Metto ora ai voti l'articolo 1° così emendato.

Art. 1.

Coloro i quali prestano la propria opera alle dipendenze altrui, compresi i lavoranti a domicilio, debbono essere forniti di un libretto personale di lavoro.

Sono eccettuati:

1° La moglie, i parenti e gli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico;

2° Il personale avente funzioni direttive con responsabilità nell'andamento dell'azienda;

3° La gente di mare di 1ª categoria in quanto per essa viga l'obbligo di un particolare libretto;

4° I lavoranti esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri, ed i coloni parziari;

5° Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè il personale avventizio ordinario delle Ferrovie dello Stato;

6° Il personale di ruolo, o in altro modo assunto stabilmente, degli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato.

È approvato.

Art. 2.

I libretti saranno conformi al modello che sarà approvato con decreto del Ministro delle Corporazioni e saranno forniti dal Ministero delle Corporazioni ai Podestà, che li rilasceranno ai lavoratori dimoranti nel Comune.

Il libretto sarà concesso, per la prima volta, gratuitamente al lavoratore; i duplicati saranno rilasciati dietro pagamento del prezzo del libretto stesso, che sarà determinato dal Ministero delle Corporazioni.

I documenti e le certificazioni necessari per il rilascio del libretto, sono esenti da qualsiasi tassa, da diritti e da spese.

Per la gente di mare di 2ª categoria e per i lavoratori portuali il libretto sarà rilasciato dalla Autorità marittima alla quale spettano anche tutte le altre competenze deferite ai Podestà dalla presente legge, e sarà conforme

al modello che sarà approvato con decreto emesso di concerto tra i Ministri delle Corporazioni e delle Comunicazioni.

Per gli stranieri il libretto sarà rilasciato dai Circoli dell'Ispettorato Corporativo, su richiesta del datore di lavoro.

GATTI SALVATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI SALVATORE. L'articolo 2 del disegno di legge stabilisce che i libretti di lavoro saranno rilasciati dal podestà ai lavoratori dimoranti nel comune. Ora io domando al Governo se non sarebbe opportuno, pur lasciando al podestà la facoltà di rilasciare i libretti, che la consegna avvenisse per il tramite delle competenti organizzazioni sindacali.

BIAGI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIAGI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. L'articolo 15 del presente disegno di legge stabilisce che il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme integrative per l'attuazione della presente legge.

Ora dell'osservazione del senatore Gatti si potrà tener conto nell'emanazione di queste norme, trattandosi appunto di una attività di carattere esecutivo.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Art. 3.

Il libretto conterrà le seguenti indicazioni:

1° Le generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza, il numero e l'età dei figli, se il titolare è stato all'estero, la data della sua iscrizione al Partito Nazionale Fascista, il servizio militare prestato, la qualità di ex combattente, invalido di guerra o invalido per causa nazionale, orfano di guerra, le decorazioni, e tutti gli elementi utili al collocamento;

2° Il grado di istruzione;

3° Il certificato medico di idoneità al lavoro, ai sensi della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, per il personale in detta legge previsto;

4° Il nome, cognome e domicilio del datore di lavoro o la denominazione e sede dell'azienda, la qualifica professionale del lavoratore ed i relativi passaggi di categoria; l'ammontare della retribuzione, l'associazione professionale alla quale il lavoratore è iscritto, le date di assunzione e di cessazione del servizio;

5° Gli infortuni sul lavoro e la durata dell'assenza dal servizio a causa dell'infortunio;

6° Le malattie e la durata dell'assenza dal servizio per le dette malattie;

7° Il numero della tessera d'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia.

8° Ogni altra indicazione prescritta dal Ministro delle corporazioni con suo decreto.

Il libretto rilasciato alla gente di mare di 2^a categoria ed ai lavoratori dei porti conterrà, oltre le suddette indicazioni, anche quelle previste dalle vigenti disposizioni.

BIAGI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIAGI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Al n. 4° dell'articolo 3, tanto nel testo originario del Ministero quanto nel testo emendato dalla Commissione, è detto: ... « le date di assunzione o di cessazione del servizio ». Si tratta evidentemente di un errore di stampa; va inteso invece: ... « le date di assunzione e di cessazione del servizio ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per le corporazioni fa presente che nella formulazione dell'articolo 3 si era incorsi in un errore; là dove è detto: ... « le date di assunzione o di cessazione del servizio » si deve leggere: ... « le date di assunzione e di cessazione del servizio ».

L'onorevole relatore è d'accordo?

BELLUZZO, *relatore*. Sono d'accordo; è evidente (e lo abbiamo notato) che si tratta di un errore di stampa.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 3.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Art. 4.

Il Podestà, nell'apporre sul libretto le indicazioni di sua competenza, vi trascriverà

anche le altre indicazioni previste dai nn. 1 e 2 del precedente articolo, desumendole dai documenti rilasciati dalla competente autorità e accerterà che vi sia stato inserito il certificato sanitario di cui al n. 3.

Le indicazioni di cui al n. 6 del precedente articolo, saranno inserite dal medico che ha eseguito la visita o dal datore di lavoro su certificato del medico stesso; le altre indicazioni saranno inserite dal datore di lavoro.

(Approvato).

Art. 5.

È vietato ai datori di lavoro di assumere in servizio lavoratori non muniti di libretto, fatta eccezione per il personale addetto a lavori domestici inerenti alla vita della famiglia.

(Approvato).

Art. 6.

Il libretto, durante il periodo di occupazione del lavoratore, rimane depositato presso il datore di lavoro, fatta eccezione per il personale addetto ai lavori domestici al quale il libretto verrà restituito dal datore di lavoro dopo averne presa visione.

All'atto della assunzione in servizio il datore di lavoro deve farsi consegnare il libretto dal lavoratore e deve verificare se detto libretto sia completo e formalmente regolare.

Tuttavia, quando il lavoratore venga assunto per un periodo non superiore ad una settimana, è in facoltà del datore di lavoro, dopo aver presa visione del libretto ed aver constatato la sua integrità, di lasciarlo in possesso del lavoratore.

Nel caso che il lavoratore presti la propria opera alla dipendenza di più datori di lavoro, il libretto dovrà restare depositato presso uno dei datori di lavoro, mentre gli altri dovranno essere muniti di una dichiarazione attestante detto deposito da rilasciarsi dal datore di lavoro che detiene il libretto.

Cessato il rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare il libretto al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, non oltre il giorno successivo alla cessazione del servizio. Il lavoratore terrà in suo possesso il libretto per tutto il periodo della sua disoccupazione.

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Desidererei dall'onorevole Sottosegretario o dall'onorevole Relatore un chiarimento che mi sembra necessario e cioè: se il personale addetto ai lavori domestici sia, oppure no, compreso tra le persone, alle quali si fa obbligo di avere il libretto personale di lavoro.

Nell'articolo 1 tra le eccezioni non è indicato il personale domestico, dunque potrebbe ritenersi che esso pure dovesse avere il libretto.

Nell'articolo 5 si accenna: che è vietato al datore di lavoro di assumere in servizio lavoratori non muniti di libretto, *fatta eccezione per il personale domestico*; per cui sembrerebbe che nessun libretto il personale domestico dovesse avere; invece, all'articolo 6, del detto libretto si fa menzione, perchè si soggiunge: «il libretto, durante il periodo di occupazione del lavoratore, rimane depositato presso il datore di lavoro, *fatta eccezione per il personale addetto ai lavori domestici . . .*». Dunque questo personale addetto ai lavori domestici deve sì o no avere il libretto?

È una questione certo importante, che è mestieri esattamente conoscere come deve essere risolta, perchè gran parte dei cittadini ha rapporti diuturni e continui col personale domestico; perciò è desiderabile non sorgano incertezze di interpretazione quando si dovrà applicare la legge e non avvenga che assumano eventuali responsabilità coloro che tengono il personale addetto ai lavori domestici.

Preglierei pertanto fosse chiarito questo punto che mi sembra, ripeto, di non lieve importanza, e che può dar luogo a qualche incertezza, dal momento che negli articoli 5 e 6 si fa richiamo a questo libretto, e si soggiunge nei riguardi del personale domestico (articolo 6) che il detto libretto non va depositato durante il periodo di occupazione, ciò che fa supporre l'esistenza di un libretto; come nell'articolo 5 si consente sia assunto il personale addetto ai lavori domestici anche se sfornito del libretto.

Se l'onorevole Sottosegretario o l'onorevole Relatore si compiaceranno di chiarire questo punto, sarà certo assai utile per la più retta applicazione ed interpretazione della legge.

BIAGI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIAGI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Il concetto della estensione del libretto di lavoro al personale addetto ai lavori domestici inerenti alla vita delle famiglie è implicito nella formula generale dell'articolo, senonchè, mentre è previsto all'articolo 5 che il datore di lavoro non possa assumere un prestatore d'opera che non sia munito del libretto, questo divieto non è esteso ai domestici per i quali non vige la regolamentazione giuridica disposta per gli altri prestatori di opera, nè l'obbligo di rivolgersi per essi agli uffici di collocamento. Bisogna tenere conto che per i lavoratori addetti ai servizi domestici esisteva già nella nostra legislazione un libretto di lavoro, quello previsto dall'articolo 129 del Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza; per quanto dispone l'articolo 11 di questo disegno di legge il libretto di lavoro potrà eventualmente sostituire quel particolare libretto previsto nella legge di Pubblica Sicurezza.

PRESIDENTE. Onorevole relatore ha nulla da aggiungere?

BELLUZZO, *relatore*. La Commissione ha esaminato la questione, anzi in seno alla Commissione stessa era nata la proposta di fare presente al Governo la necessità di disciplinare anche questa categoria di prestatori di opera in relazione alle disposizioni che governano le altre categorie di lavoratori; perchè si è detto che i domestici i quali sono addetti ai lavori inerenti alla vita della famiglia hanno una importanza molto grande nella economia domestica e sono persone che devono godere al massimo la fiducia dei datori di opera. Quindi è opportuno che quando qualcuno di questi prestatori di opera si presenta, abbia il suo libretto, dal quale si possa desumere se è, o no, una persona per bene, se ha fatto il suo dovere ecc. ecc. (*Commenti*). Ora giustamente il Sottosegretario ha detto: se noi vogliamo introdurre anche per queste persone l'obbligo di presentare il libretto quando si presentano al lavoro, bisogna modificare le disposizioni attuali della legge. Ma la Commissione, e credo d'interpretare anche il desiderio del Senato, è d'avviso che questa materia debba essere esaminata più a fondo per vedere di

dare anche a questi prestatori di opera la stessa sistemazione che hanno gli altri. (*Rumori e commenti*).

La legge, come è adesso, stabilisce che il libretto ci deve essere; solamente quando un prestatore di opera si presenta a un datore di lavoro non ha il dovere di presentarlo nè il datore di lavoro ha il diritto di richiederlo; però credo che, se il domestico si presenta senza libretto, il datore di lavoro deve subito fargli fare il libretto. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Art. 7.

Il lavoratore ha diritto di prendere visione, in qualunque momento, del libretto depositato presso il datore di lavoro.

L'Associazione professionale dalla quale il lavoratore è rappresentato ha la facoltà di prendere visione del libretto nei soli casi in cui tra il datore di lavoro e il lavoratore sia insorta controversia e dopo che di questa sia stata fatta denuncia all'Associazione professionale dalla quale il datore di lavoro è rappresentato.

Contro le indicazioni inserite nel libretto dal datore di lavoro è ammesso ricorso, da parte dell'interessato o dell'Associazione professionale dalla quale il lavoratore è rappresentato all'Ispettorato Corporativo, il quale potrà disporre la rettifica o la sospensione dell'indicazione senza pregiudizio delle azioni di legge.

GATTI SALVATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI SALVATORE. Nell'articolo 7 è stabilito che il datore di lavoro metta sul libretto le indicazioni che riguardano, per esempio, la capacità del lavoratore; cioè emetta una specie di giudizio sulla capacità del lavoratore. Contro questo giudizio l'articolo 7 stabilisce il ricorso all'ispettorato corporativo. Mi sembra di dover notare, che la facoltà data al datore di lavoro sia molto importante e che un tale giudizio di capacità possa pregiudicare gravemente gli interessi del lavoratore. È vero che è ammesso il ricorso, ma questo deve essere

presentato ad un funzionario che di solito risiede molto lontano; nel capoluogo del compartimento. Non sarebbe opportuno che prima del giudizio intervenisse in qualche modo l'Associazione sindacale?

Uno dei compiti di queste organizzazioni sindacali dovrebbe esser quello di stabilire se il giudizio emesso dal datore di lavoro sia giusto o no e ciò prima che il lavoratore si appelli all'Ispettorato corporativo; l'Associazione sindacale dovrebbe intervenire sia per raggiungere col datore di lavoro un preventivo accordo, e quindi eliminare il ricorso, e sia per corroborare eventualmente le ragioni del lavoratore.

BIAGI, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIAGI, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Nella prima parte dell'articolo 7 è detto che il lavoratore può prendere cognizione del proprio libretto depositato presso il datore di lavoro. Il secondo comma poi dello stesso articolo dice che l'Associazione professionale, dalla quale il lavoratore è rappresentato, ha la facoltà di prendere visione del libretto quando fra datore di lavoro e lavoratore sia insorta controversia. Questa facoltà è conferita all'Associazione professionale del lavoratore appunto perchè le sia possibile intervenire onde comporre le controversie che possono insorgere tra datori di lavoro e lavoratori. Ed è solo quando queste controversie non possano essere risolte in sede sindacale che si dovrà ricorrere all'organo superiore che è appunto l'Ispettorato corporativo, cui spetterà decidere la controversia. Ma anche tutto questo potrà formare oggetto di norme integrative.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 7. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Art. 8.

È vietato agli uffici pubblici di collocamento di inscrivere negli elenchi i lavoratori non muniti di libretto, nei casi in cui questo è prescritto.

All'atto dell'iscrizione negli elenchi del-

L'Ufficio di collocamento, giusta l'articolo 1 del Regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, il lavoratore deve esibire il libretto, l'Ufficio vi apporrà il suo timbro e lo restituirà al lavoratore.

(Approvato).

Art. 9.

In caso di smarrimento o di deterioramento del libretto può esserne rilasciato duplicato dal Podestà, facendone menzione nel nuovo libretto.

Nel caso di smarrimento le indicazioni già contenute nel libretto, di cui ai nn. 4, 5 e 6 del precedente articolo 3, potranno essere limitate agli ultimi due anni. All'uopo il Podestà, al quale sia richiesto il duplicato, si varrà delle notizie, fornite dagli uffici di collocamento in base agli elementi esistenti in atti o comunicate dall'Ispettorato Corporativo, in relazione agli accertamenti da questo eseguiti.

In caso di rilascio di libretto duplicato per smarrimento o deterioramento dell'originale, l'Ispettorato Corporativo può ordinare o provvedere direttamente alla integrazione delle indicazioni incomplete ed alla rettifica di quelle inesatte, senza pregiudizio delle azioni di legge.

Nel caso in cui il libretto sia esaurito per mancanza dei fogli necessari per le indicazioni prescritte, potrà essere rilasciato dal Podestà un nuovo libretto, nel quale dovranno indicarsi, oltre gli elementi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 3, anche il numero del precedente libretto.

I libretti esauriti dovranno rimanere allegati ai nuovi libretti.

I libretti rimasti per qualsiasi motivo senza titolare debbono essere restituiti da chi li detiene al Comune in cui ha sede l'azienda e da questo Comune a quello che emise il libretto.

(Approvato).

Art. 10.

Salvo il disposto dell'articolo 14, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge tutti i lavoratori contemplati dall'articolo 1, debbono essere muniti del libretto di lavoro, ed entro detto termine il datore di lavoro ha l'obbligo di farsi consegnare dal personale dipendente il libretto, munito delle indicazioni

di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo 3. L'obbligo per il datore di lavoro di inserire le indicazioni di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 3 decorre dalla scadenza del settimo mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora, in determinati Comuni o per determinate categorie di aziende od anche in casi particolari, non sia possibile la ottemperanza dei cennati obblighi entro il termine suddetto, il Ministro delle corporazioni può autorizzare proroghe entro i sei mesi successivi. Detta facoltà può dal Ministro delle corporazioni essere anche delegata all'Ispettorato corporativo competente per territorio.

(Approvato).

Art. 11.

Salvo il disposto dell'articolo 14 e fermo restando il disposto dell'articolo 19 del Codice di marina mercantile, decorso il sesto mese dall'entrata in vigore della presente legge, cessano di avere effetto, relativamente ai lavoratori in questa contemplati, l'articolo 129 (Testo Unico) della legge di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'articolo 16 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 e in genere, salvo deroga autorizzata dal Ministro delle corporazioni, tutte le altre norme di legge, di regolamento, di atti amministrativi o di contratto collettivo di lavoro che prescrivono determinati libretti di lavoro ed altri documenti equipollenti, contenenti in tutto o in parte le notizie da inserire nel libretto previsto dalla presente legge. Senza autorizzazione del Ministro delle corporazioni non possono essere successivamente istituiti e resi obbligatori documenti del genere.

(Approvato).

Art. 12.

L'assunzione al lavoro di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro, sono punite con l'ammenda da lire 20 a lire 50 per ogni lavoratore a cui si riferisca la contravvenzione, fino al massimo complessivo di lire 10.000 e senza pregiudizio delle altre responsabilità.

Ad eguale pena soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte o incomplete.

Le registrazioni dolosamente inesatte o incomplete sono punite con l'ammenda da lire 100 a lire 10.000 per ogni lavoratore a cui si riferisca il reato.

Chiunque mette in circolazione od usa libretti od altri documenti equipollenti non autorizzati a norma dell'articolo 11 è punito con l'ammenda da lire 50 a lire 10.000.

Le disposizioni contenute nel 1° comma del presente articolo non si applicano nei riguardi del personale addetto ai lavori domestici.

FACCHINETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCHINETTI. Onorevoli colleghi, nell'ultimo comma dell'articolo 12 mi pare si sia incorsi in un errore di carattere tipografico, che sarà opportuno eliminare. Infatti l'articolo 12 suona così:

« L'assunzione al lavoro di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna nel termine prescritto, . . . sono puniti con l'ammenda . . . ».

Ora, siccome l'assunzione al lavoro e la mancata consegna sono di genere femminile, io credo che si debba dire: « sono punite ».

PRESIDENTE. Io credo che il Governo e il relatore non avranno difficoltà ad accettare questa proposta.

FACCHINETTI. Mi permetto di fare una altra osservazione che forse potrà avere una maggiore importanza.

Nel terzo comma dello stesso articolo 12 si legge: « Le registrazioni, dolosamente inesatte od incomplete, sono punite con l'ammenda da lire 100 a lire 10.000 per ogni lavoratore a cui si riferisca il reato ».

Ora la gravità del fatto contenuto in questa ipotesi e la circostanza dell'essersi agito *dolosamente*, mi pare dimostri che, anzichè di un fatto contravvenzionale, si tratta di un fatto delittuoso; e allora, per coordinare la disposizione di questa legge con le norme del Codice penale, mi parrebbe opportuno che alle parole: « l'ammenda » vengano sostituite le parole: « la multa ».

BIAGI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIAGI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Accetto l'emendamento, perchè è opportuno che sia chiaramente affermato che si tratta di delitto e non di contravvenzione. È pertanto pure opportuno che invece di *ammenda* si parli di *multa*. Fu per questa ragione che l'Ufficio centrale, d'accordo col Governo, elevò da 50 a 100 lire il minimo della « multa », non dell'« ammenda ».

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore è d'accordo ?

BELLUZZO, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Il senatore Facchinetti ha proposto, il Governo e il Relatore hanno accettato, che al terzo comma dell'articolo 12 la parola « ammenda » sia sostituita dalla parola « multa ».

Metto ai voti il comma con questo ulteriore emendamento.

« Le registrazioni dolosamente inesatte o incomplete sono punite con la multa da lire 100 a lire 10.000 per ogni lavoratore a cui si riferisca il reato ».

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 12 così emendato:

Art. 12.

L'assunzione al lavoro di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro, sono punite con l'ammenda da lire 20 a lire 50 per ogni lavoratore a cui si riferisca la contravvenzione, fino al massimo complessivo di lire 10.000 e senza pregiudizio delle altre responsabilità.

Ad eguale pena soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte o incomplete.

Le registrazioni dolosamente inesatte o incomplete sono punite con la multa da lire 100 a lire 10.000 per ogni lavoratore a cui si riferisca il reato.

Chiunque mette in circolazione od usa libretti od altri documenti equipollenti non autorizzati a norma dell'articolo 11 è punito con l'ammenda da lire 50 a lire 10.000.

Le disposizioni contenute nel 1° comma del presente articolo non si applicano nei riguardi del personale addetto ai lavori domestici.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Come tutti avranno notato negli ultimi tre articoli del disegno di legge vi è una trasposizione. L'articolo 13 del testo ministeriale è diventato l'articolo 15. L'articolo 14 è diventato l'articolo 13, mentre l'articolo 15 è diventato l'articolo 14. Il Governo ha accettato questa trasposizione.

Do lettura dell'articolo 13:

Art. 13.

Alle spese occorrenti per la fornitura ai Comuni dei libretti da rilasciarsi gratuitamente, ai sensi del 2° comma dell'articolo 2, e dei registri e modelli eventualmente necessari, provvederà il Ministero delle corporazioni con apposito stanziamento sul Fondo speciale delle corporazioni.

(Approvato).

Art. 14.

Nei primi tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministro delle corporazioni può limitarne l'applicazione a determinate categorie professionali.

(Approvato).

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro delle corporazioni, le norme integrative eventualmente occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Per la inosservanza di queste potrà essere stabilita con lo stesso decreto un'ammenda fino al massimo di lire 2000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto

Discussione dei disegni di legge: « Istituzione di corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno » (N. 226); « Norme sulla istruzione premilitare » (N. 232); « Istituzione dell'istruzione post-militare » (N. 233).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Istituzione di corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno »; « Norme sull'istruzione pre-militare »; « Istituzione dell'istruzione post-militare ».

Come il Senato sa, l'Ufficio Centrale ha redatto un'unica relazione per questi tre disegni di legge. Propongo quindi che si faccia una sola discussione generale. I disegni di legge saranno poi discussi articolo per articolo, e separatamente votati a scrutinio segreto.

Prego il senatore segretario Carletti di dare lettura dei disegni di legge.

CARLETTI, segretario, legge gli Stampati Nn. 226, 232, 233.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questi disegni di legge.

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Onorevoli colleghi, vi ho tediato nel mese di maggio scorso con un dialogo alquanto movimentato che durò circa un'ora e un quarto; oggi non ho affatto l'intenzione di compiere nuovamente un simile reato.

Comincio col dichiararvi che io non sono oratore e quindi sono privo della brillante facondia del senatore Felici che, in occasione dei progetti di legge riguardanti i balilla, ha fatto un plauso entusiastico con parole alate esprimendo sentimenti nobilissimi di patriottismo; io accetto e condivido pienamente quelle parole dell'onorevole Felici e, adottandole come premessa, passo molto pedestremente a fare qualche osservazione e raccomandazione sulla questione post-militare.

Io mi sono trovato dinanzi al terribile problema del passaggio dal piede di pace al piede di guerra dell'esercito; la tremenda responsabilità gravava tutta quanta sulle mie spalle in quel momento. Ora credo doveroso da parte mia di far presenti le situazioni che si presentarono allora gravissime tanto da sembrare in qualche momento irrimediabili. Noi eravamo in periodo di neutralità. La neutralità

ha facilitato grandemente l'opera di ricostruzione dell'esercito, intrapresa dal giorno in cui ho avuto l'incarico esplicito di prepararci alla guerra; era il 12 ottobre 1914. In quel giorno ho diramato le direttive che erano contenute nel programma da me presentato al Consiglio dei Ministri. Il problema si presentava di una gravità straordinaria: di classi istruite avevamo solo quelle sotto le armi e alcune di quelle che avevano preso parte alla guerra di Libia. Di richiami alle armi se ne erano fatti pochissimi ed era una situazione veramente desolante vedere lo stato in cui si trovavano le seconde categorie, non più chiamate alle armi da alcune decine di anni; circa 40 anni prima per 15 giorni era stata chiamata una classe di Milizia territoriale. Ricordo un carissimo collega qui presente con un cinturino giallo e un berretto di artiglieria sopra l'abito civile a Castel Sant'Angelo, come milite territoriale mentre io ero suo istruttore quale tenente di artiglieria.

Ma dopo di allora non fu fatto più nessun richiamo di 3ª categoria. Le classi in congedo erano trascurate completamente, non solo, ma anche le cosiddette istituzioni premilitari di allora si limitavano ai ricreatori militari i quali avevano una fanfaretta, vestivano da bersaglieri, passavano per il Corso, Via Nazionale e lì finiva tutto. C'era poi un'altra istituzione che, come era praticata allora, era dannosa all'esercito, anzichè utile: il tiro a segno. Il tiro a segno avrebbe dovuto servire ad esercitare i riservisti; ma non occorre fare gran che; bastava tirare otto colpi di fucile, per essere esentati dalle grandi manovre e dalle fatiche relative.

In questa situazione, oltre ai guai che avevamo, ce n'era anche un altro, del quale ho parlato, ed anzi col sottosegretario ho discusso abbastanza lungamente in occasione della legge di avanzamento: la deficienza assoluta dei quadri. Noi avevamo 28.000 ufficiali, di tutte le categorie, compresa quella dei vecchi della riserva (ce n'erano di più vecchi ancora di me) fino agli ufficialetti di complemento con un anno di volontariato, e niente altro. Ora noi abbiamo dovuto arrivare a 160.000 ufficiali durante la guerra. Si vede che razza di squilibrio c'era. Però la neutralità ci ha favoriti; abbiamo avuto sette mesi di neutralità; in

questi sette mesi si è fatto quello che si è potuto, si sono preparati essenzialmente gli ufficiali, si sono chiamate le seconde e le terze categorie, si sono violate parecchie leggi anche, perchè si trattennero alle armi quelli della Milizia territoriale e si mandarono in prima linea. Quindi violazione delle leggi di reclutamento e di ordinamento. Ma: «*Salus patrie, suprema lex*» ed io non ho esitato e non ne sento rimorso. Un'altra difficoltà era quella della creazione delle nuove unità. Noi abbiamo aumentato l'esercito in formazioni, di circa una metà. Ogni due reggimenti di fanteria ne producevano uno (faceva eccezione la fanteria della Sardegna che raddoppiava il numero dei suoi reggimenti molto esiguo allora, solo due reggimenti) e così anche per le altre armi. Quadri deficienti, richiami mai fatti. Trovare il modo di affiatate queste nuove unità diventava un problema assolutamente gravissimo. Ad ogni modo, con molta buona volontà da parte del popolo italiano in prima linea e poi di tutti quanti coloro che hanno dovuto superare le enormi difficoltà, siamo riusciti e siamo arrivati alla vittoria, ciò che è stata la più bella chiusa che si potesse avere.

Oggi il numero degli ufficiali è certamente molto superiore a quello che avevamo nell'anteguerra; certo gli ufficiali richiamati, per forza di cose e ragioni di bilancio, sono pochi, ed è da prevedersi che sarebbero stati anche pochi in avvenire; occorreva quindi un provvedimento che supplisse a queste deficienze. Degli ufficiali sono stati richiamati qualche volta in alcune divisioni solo quelli che prendevano parte alle manovre, ecc.; troppo poco finora si è fatto in questo campo. Bisogna che pensiamo che non avremo mai sei mesi di tempo in un'altra terribile occasione, come quella attraverso la quale siamo passati nel 1914-15. Ed allora bisogna supplire in qualche maniera ed ecco l'istituzione della post-militare, istituto che io reputo ottimo, e non posso fare altro che qualificarlo così. Però bisogna tenere conto delle modalità, ed io spero che nell'applicazione di questa legge si tenga conto soprattutto che, se si vogliono avere uomini affiatati con i reparti esistenti e ufficiali affiatati con i comandanti di reggimento esistenti, e anche quadri per la costituzione di nuove unità che si dovranno formare e che

saranno composte sia da ufficiali permanenti che da ufficiali in congedo, bisogna stabilire che i centri di istruzione debbano essere tutti quanti posti accanto, anzi entro i reggimenti esistenti, ed accanto ed entro a tutti i distaccamenti che noi abbiamo: dove non c'è un presidio militare, mandare degli ufficiali con l'incarico di vigilare su ciò che si fa, o incaricare ufficiali in congedo che abbiano l'attitudine e l'istruzione sufficiente. Questo ci darebbe la grandissima risorsa di avere già affiatati in seno ai reggimenti, non solo tutti coloro che faranno parte dei reggimenti di guerra mobilitati, ma anche quegli elementi che il reggimento dovrà costituire per l'avvenire. Ora se noi avevamo prima in Italia 35 o 36 milioni d'abitanti e ci trovavamo in quelle ristrettezze enormi di quadri e siamo riusciti a mettere in prima linea nei primissimi momenti un esercito con un numero di unità una volta e mezzo più grande di quello del piede di pace, oggi si dovrà fare molto di più, oggi che abbiamo 42 milioni d'abitanti ed abbiamo anche una certa abbondanza di quadri, abbondanza numerica che deve essere e diventare anche efficiente e qualitativa con la post-militare, fatta però con un inquadramento serio. Occorrerebbe in altri termini che il comandante della compagnia avesse a sua disposizione i riservisti delle classi che molto probabilmente saranno le prime ad entrare in guerra, delle classi più giovani ed i relativi ufficiali di complemento.

Oggi che la ferma si sta riducendo ad un anno e che ci sono ferme ridotte al disotto dell'immaginabile (che poi neppure si applicano perchè la legge sul reclutamento modificata prevede la non applicazione della chiamata, per le forme minori) è più necessario che mai che questi uomini, che hanno avuto in fondo una istruzione ed una educazione militare non proprio perfetta od anche nulla, possano affiatarsi con il loro comandanti.

L'ideale sarebbe che il comandante di una compagnia smilza di 50 o 60 uomini in tempo di pace, avesse a sua disposizione nella stessa città del presidio tutto ciò che occorre per passare a 250 uomini, anzi con una forte scorta; che avesse i suoi ufficiali di complemento e che questi sapessero che appartengono alla tale compagnia, del tale reggimento, e

che le formazioni nuove avessero già un nucleo di quadri permanenti nei quali potessero inquadarsi gli ufficiali di complemento e gli uomini di truppa. Questo assicurerebbe una mobilitazione pronta e assicurerebbe la solidità di questi reparti e quindi noi entreremmo, in campagna con un esercito ben organizzato.

Io mi auguro (e credo anzi, per una comunicazione molto amichevole fatta dall'onorevole sottosegretario, che qualche cosa già si sia iniziato in questo ordine di idee), mi auguro soltanto che ciò sia fatto nella più larga misura e con la maggiore intensità, per cui noi, se la Patria chiamerà il nostro esercito ad una nuova prova, avremo la certezza che esso sarà gloriosamente vittorioso come lo è stato finora. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sui tre disegni di legge.

Passeremo alla discussione degli articoli del primo disegno di legge: « Istituzione di corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno ». Ne do lettura:

Art. 1.

A partire dall'anno scolastico 1934-35 è istituito per gli alunni maschi delle scuole medie governative, pareggiate e parificate, delle Università e degli Istituti superiori l'insegnamento di « cultura militare ».

Tale insegnamento sarà integrato da escursioni ed esercitazioni pratiche.

Con successivo provvedimento sarà disposto nei riguardi delle scuole private.

(Approvato).

Art. 2.

L'insegnamento di cultura militare è di tre gradi, ed è impartito:

a) per il 1° grado: nella terza classe delle scuole medie inferiori (ginnasio — corso inferiore d'istituto magistrale — corso inferiore di istituto tecnico — scuola secondaria di avviamento professionale — scuola d'arte triennale — corso inferiore del conservatorio di musica) e nell'ultima classe della scuola d'arte biennale;

b) per il 2° grado: nella prima e seconda

classe del liceo classico — nella seconda e terza classe del liceo scientifico, del corso superiore d'istituto magistrale e d'istituto tecnico, dell'istituto d'arte e del liceo artistico e nella prima e seconda classe del corso superiore del conservatorio di musica;

e) per il 3° grado: in un corso biennale presso le Università e gli Istituti superiori.
(Approvato).

Art. 3.

L'insegnamento di cultura militare si svolge in *venti* ore complessive per ciascuno degli anni scolastici di cui all'articolo precedente.
(Approvato).

Art. 4.

a) *L'insegnamento di 1° grado* mira a fornire nozioni *elementari* di cultura militare ai giovani chiamati a disimpegnare funzioni di graduati e di specialisti nelle Forze Armate dello Stato.

Tali nozioni si riferiscono a:

le forze armate — come sono costituite ed armate — i loro compiti;

i principali caratteri del terreno dal punto di vista militare: come si rappresenta il terreno, come si legge una carta topografica;

i fatti più salienti della nostra guerra vittoriosa 1915-18.

b) *L'insegnamento biennale di 2° grado* mira a fornire al giovane quelle nozioni di cultura militare che sono indispensabili a chi è chiamato a disimpegnare le funzioni di ufficiale di complemento.

Nel primo anno:

si farà cenno, in un quadro sintetico, dell'evoluzione degli ordinamenti militari in relazione con quelli politici, sociali economici e con lo spirito pubblico nazionale;

si concluderà con un esame comparativo delle Forze Armate dei principali Stati moderni.

Nel secondo anno:

si forniranno nozioni elementari sulle armi e sul tiro;

si esporranno i caratteri geografici militari dei nostri confini terrestri e marittimi con esemplificazioni storiche ed in relazione con la difesa dello Stato italiano;

si illustrerà a grandi linee la funzione decisiva dell'Italia nel conflitto mondiale 1914-18.

c) *L'insegnamento di 3° grado biennale* è impartito agli studenti delle Università e degli Istituti superiori d'istruzione i quali saranno chiamati, ai fini militari, a prestare la loro opera quali capi, organizzatori o specializzati.

Nel *primo anno* si studia la preparazione militare di uno Stato moderno con qualche cenno storico.

Nel *secondo anno* « come si inizia, si svolge e si risolve la guerra di oggi », mettendo in luce l'azione delle diverse forze armate considerate da prima separatamente, poi nella loro necessaria armonizzazione.

(Approvato).

Art. 5.

I programmi particolareggiati di insegnamento sopra indicati saranno stabiliti dal Ministro dell'educazione nazionale di concerto con i Ministri della guerra, della marina e della aeronautica, sentito il parere dell'Ispettorato generale per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione.

(Approvato).

Art. 6.

L'insegnamento di cultura militare è obbligatorio.

Gli alunni delle scuole medie non possono conseguire la promozione o l'ammissione a classe superiore o il diploma finale di studi se non ricevono un attestato di aver seguito con *profitto* il corso d'insegnamento di cultura militare.

Gli studenti delle Università e degli Istituti superiori non possono essere ammessi agli esami di laurea o di diploma se non dimostrino di aver frequentato con *profitto* il corso d'insegnamento di cultura militare.

(Approvato).

Art. 7.

L'insegnamento di cultura militare è affidato ad ufficiali in servizio permanente effettivo o in congedo delle varie forze armate, designati dai rispettivi Ministri competenti, di concerto col Ministro dell'educazione nazionale.

Le eventuali retribuzioni per gli ufficiali delle categorie in congedo saranno stabilite dai Ministri militari di concerto con quello delle finanze in relazione alle ore di insegnamento, al grado della scuola e agli ordinamenti scolastici vigenti.

Le spese per i predetti ufficiali saranno a carico dei Ministeri militari, da cui essi rispettivamente dipendono.

(Approvato).

Art. 8.

Disposizioni transitorie.

Per l'anno 1934-35 l'insegnamento di cultura militare sarà limitato per il 2° ed il 3° grado, ai primi anni del biennio di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Norme sull'istruzione pre-militare ». Ne do lettura:

Art. 1.

Le funzioni di cittadino e di soldato sono inscindibili nello Stato Fascista.

(Approvato).

Art. 2.

L'addestramento militare è parte integrante dell'educazione nazionale; ha inizio appena il fanciullo è in grado di apprendere, continua fino a quando il cittadino è in condizioni di impugnare le armi per la difesa della Patria.

(Approvato).

Art. 3.

L'addestramento militare si svolge attraverso tre fasi:

Prima fase - istruzione premilitare, col compito di provvedere alla preparazione spirituale, fisica e tecnico-militare del cittadino,

nel periodo che precede la sua incorporazione nelle forze armate;

Seconda fase - istruzione militare, col compito di perfezionare e completare il pre-militare per formarne un guerriero nella unità che lo inquadra;

Terza fase - istruzione post-militare, col compito di mantenere il militare in congedo ad un livello addestrativo aggiornato ed adeguato al suo impiego in guerra.

Particolari disposizioni provvedono alle speciali esigenze delle forze armate a più larga e complessa specializzazione (marina - aeronautica).

(Approvato).

Art. 4.

L'istruzione pre-militare e la post-militare si svolgono nel quadro della vita nazionale; sono impartite dalle organizzazioni giovanili del Regime (Opera Nazionale Balilla e Fasci giovanili di combattimento) e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in stretta cooperazione con le forze armate e col Ministero dell'educazione nazionale.

Nei limiti delle rispettive possibilità saranno chiamati a cooperare alla preparazione militare tutti quegli enti statali e parastatali (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia - Tiro a segno nazionale - Opera nazionale dopolavoro, ecc.) che per la loro precedente organizzazione sono in grado di contribuirvi validamente.

L'istruzione militare si svolge nell'ambito delle forze armate.

(Approvato).

Art. 5.

Concetti informatori della preparazione militare della Nazione sono:

a) reciproca ed armonica integrazione delle attività e dei mezzi delle organizzazioni del Regime tra loro e con le Forze armate;

b) programma di addestramento militare unico, orientato ed indirizzato agli scopi finali tecnici e professionali delle forze armate, ispirato a continuità e progressività.

(Approvato).

Art. 6.

La competenza e la precedenza delle organizzazioni del Regime — nello svolgimento del programma unico sopra cennato — vengono fissate come segue:

a) l'istruzione pre-militare è impartita, con carattere continuativo, a tutti i giovani dall'anno in cui compiono l'ottavo di età alla chiamata alle armi. I casi di esenzione da tale obbligo saranno specificati nelle norme di cui al seguente articolo 12;

b) tale istruzione comprende due periodi:

— il primo dal 1° gennaio dell'anno in cui si compie l'ottavo di età alla data della *leva fascista* (che ha luogo nell'anno in cui si compie il diciottesimo di età);

— il secondo dalla data della *leva fascista* fino alla chiamata alle armi;

c) il primo periodo compete all'O.N.B.

— il secondo alla M.V.S.N. ed ai F.G.C., ai quali è affidata la preparazione degli specialisti per le forze armate (specie nei riguardi della marina e dell'aeronautica).

(Approvato).

Art. 7.

I programmi d'istruzione sono di carattere *totalitario*, per quanto riguarda l'insegnamento morale: di carattere *progressivo* per l'insegnamento fisico e tecnico.

La preparazione qualitativa e quantitativa dei programmi d'istruzione pre-militare impartita dalle organizzazioni del Regime è la seguente:

a) dall'anno in cui i giovani compiono l'ottavo di età alla *leva* dell'anno in cui compiono il quattordicesimo di età (Balilla):

— preparazione a carattere specialmente morale per lo sviluppo dello spirito militare nella Nazione.

Compito: appassionare i fanciulli alla vita militare attraverso i frequenti contatti con le forze armate, rievocandone glorie e tradizioni belliche;

b) dalla *leva* dell'anno in cui i giovani compiono il quattordicesimo di età a quella

dell'anno in cui compiono il diciottesimo (avanguardisti):

— preparazione militare, armonizzata con quella ginnico-sportiva.

Compito: portare l'avanguardista a quel grado di istruzione militare (individuale e collettiva) che gli consenta di inquadrarsi nelle formazioni pre-militari della M. V. S. N. e in quelle specializzate dei fasci giovanili;

c) dalla *leva* dell'anno in cui i giovani compiono il diciottesimo di età alla chiamata alle armi (M. V. S. N. e F. G. C.):

— preparazione a carattere tecnico-professionale.

Compito: perfezionare l'addestramento spirituale-ginnico-militare del giovane per formarne un *soldato* fisicamente e tecnicamente preparato come individuo e come attività personale nell'ambito delle unità minori (M. V. S. N.); preparare gli elementi specializzati, di cui hanno largo bisogno tutte le forze armate — specialmente marina ed aeronautica (F. G. C.).

(Approvato).

Art. 8.

Il cittadino italiano iscritto nelle liste di *leva* e valido alle armi diventa soldato all'atto della *leva fascista*. Da quel giorno gli decorre l'obbligo del servizio militare, il quale termina il 31 dicembre dell'anno in cui compie il cinquantacinquesimo di età, salvo, per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, il disposto delle leggi che particolarmente li riguardano.

Il suddetto obbligo di servizio si soddisfa nel modo seguente:

a) dalla data della *leva fascista* all'atto della chiamata alle armi, nell'ambito delle organizzazioni del Regime;

b) dall'atto della chiamata alle armi, fino al compimento della ferma di *leva*, e, posteriormente, durante gli eventuali richiami per istruzione o per mobilitazione, nel quadro delle forze armate (per la M. V. S. N., nei limiti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico della legge sul reclutamento del R. Esercito approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332);

c) per il rimanente periodo di tempo in congedo illimitato, salvo gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge sulla istruzione post-militare.

(Approvato).

Art. 9.

La preparazione militare è completata ed integrata da altre disposizioni legislative intese a:

a) impartire ed armonizzare la cultura militare e quella generale, in tutte le scuole medie ed universitarie;

b) regolare l'istruzione pre-militare e quella post-militare.

(Approvato).

Art. 10.

Alla diretta dipendenza del Capo del Governo è istituito un organo di coordinamento tra le forze armate e tutti gli enti che concorrono alla formazione della nazione militare.

Scopo: indirizzare l'opera di tutte le istituzioni politiche, giovanili, scolastiche del Regime in rapporto fra loro e con le forze armate, in guisa da darne organicità, coesione e continuità, vicendevole appoggio e completamento, agli effetti dell'istruzione premilitare e post-militare.

Tale organo è costituito dall'ispettore capo di cui al Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1862, coadiuvato da tre segretari e da sette commissari col compito di collegamento tra i predetti enti. I sette commissari saranno designati rispettivamente dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'educazione nazionale, nonché dal comando generale della M.V.S.N., dalla Presidenza dell'Opera Nazionale Balilla e dal Segretario del P.N.F. per i Fasci giovanili di combattimento.

Gli ufficiali e funzionari statali, ai quali saranno conferite le suddette cariche di segretari e di commissari, continueranno, per tutto il tempo che ne rimarranno investiti, a far parte dei rispettivi ruoli organici.

(Approvato).

Art. 11.

Con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, saranno stabilite ammende (da applicarsi mediante procedimento subordinato alla richiesta delle competenti autorità, secondo le norme che verranno all'uopo stabilite) a carico dei genitori o tutori dei giovani i quali, prima della leva fascista, non adempiano agli obblighi dell'istruzione pre-militare, nonché a carico dei direttori di azienda o datori di lavoro, in genere, i quali, in qualsiasi guisa, impediscano od ostacolino la frequenza dei corsi premilitari ai propri dipendenti.

(Approvato).

Art. 12.

Il Capo del Governo emanerà le norme necessarie per l'applicazione della presente legge, di concerto coi Ministeri militari e con quello delle finanze, qualora riflettano materia che rientri nella competenza di detto Ministero, e d'intesa col comando generale della M.V.S.N.

(Approvato).

Art. 13.

Il Governo del Re è autorizzato a portare a tutte le norme legislative vigenti le modificazioni rese necessarie dalle disposizioni contenute nella presente legge ed a compilare eventualmente nuovi testi unici delle leggi sul reclutamento del R. esercito e delle disposizioni legislative sulla leva marittima, introducendovi ogni altra norma di integrazione, di completamento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: «Istituzione dell'istruzione post-militare», che rileggo:

Art. 1.

L'istruzione post-militare è *obbligatoria* per i sottufficiali e i militari di truppa in congedo fino al compimento del trentaduesimo anno di età.

Sarà attuata gradatamente in relazione alle possibilità di istituzione di appositi corsi nelle singole località.

(Approvato).

Art. 2.

L'istruzione post-militare si svolge:

a) di massima, nei giorni festivi, in condizioni di tempo e di luogo e con modalità e programmi che saranno stabiliti dai competenti Ministeri militari, sentito il parere dell'ispettore capo per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione;

b) con richiami di durata adeguata, per le armi a larga e complessa specializzazione (come la R. Marina), o per rinforzare le unità delle Forze Armate partecipanti a speciali esercitazioni.

(Approvato).

Art. 3.

L'istruzione post-militare ha carattere essenzialmente pratico ed è affidata alla M.V.S.N., col concorso di quadri e di mezzi dei singoli Ministeri interessati e secondo i programmi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente.

Nei limiti delle rispettive possibilità saranno chiamati a cooperare alla preparazione post-militare tutti quegli enti statali e parastatali (Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia, Tiro a segno nazionale, Opera Nazionale Dopolavoro, ecc.) che per la loro precedente organizzazione siano in grado di contribuirvi validamente.

(Approvato).

Art. 4.

Con Regio decreto da emanarsi su proposta dei Ministri militari, sentito il Comando generale della M.V.S.N., di concerto col Ministro

per la grazia e giustizia, saranno stabilite ammende a carico degli inadempienti all'obbligo di cui all'articolo 1 e dei direttori di azienda o datori di lavoro in genere che, in qualsiasi guisa, impediscano od ostacolino ai propri dipendenti la frequenza dei corsi post-militari.

(Approvato).

Art. 5.

Secondo le disposizioni che emaneranno i competenti Ministeri militari, i militari in congedo che avranno partecipato con profitto ai corsi di istruzione post-militare:

a) potranno usufruire o della totale dispensa dai richiami alle armi per istruzione o di una adeguata riduzione di durata di tali richiami;

b) saranno preferiti ed agevolati nelle promozioni.

(Approvato)

Art. 6.

È data facoltà ai Ministeri militari di emanare, d'intesa con il Comando generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, e di concerto col Ministero delle finanze, qualora riflettano materia che rientri nella competenza, del detto Ministero, tutte le disposizioni esecutive necessarie per l'attuazione delle norme contenute nella presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a portare a tutte le norme legislative vigenti le modificazioni rese necessarie dalle disposizioni contenute nella presente legge ed a compilare eventualmente nuovi testi unici delle leggi sul reclutamento del R. Esercito e delle disposizioni legislative sulla leva marittima, introducendovi ogni altra norma di integrazione, di completamento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1934

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Disposizione aggiuntiva alla legge 24 dicembre 1925, n. 2275, concernente il conferimento di pensioni alle famiglie dei Caduti ed ai Mutilati per la Causa Nazionale » (N. 167).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Disposizione aggiuntiva alla legge 24 dicembre 1925, numero 2275, concernente il conferimento di pensioni alle famiglie dei Caduti ed ai Mutilati per la Causa Nazionale ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

Salve, quando più favorevoli, le disposizioni del 2° comma dell'articolo 1° della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, la pensione alle famiglie dei caduti per la causa fascista ed ai mutilati per la causa stessa è liquidata sul grado di tenente, se il cittadino, caduto o divenuto invalido militando nello squadristo, era comandante della squadra di azione.

La dichiarazione che il caduto o l'invalido sia stato comandante della squadra di azione, è rilasciata dalla Direzione del Partito Nazionale Fascista.

La presente disposizione si applica con effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 816, contenente nuove disposizioni per gli estagli delle miniere di zolfo della Sicilia » (N. 159-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 816, contenente nuove disposizioni per gli estagli delle miniere di zolfo della Sicilia ».

Come il Senato sa, dalla Commissione permanente per i decreti-legge è stato proposto un testo emendato dell'articolo unico del disegno di legge, che il Governo ha accettato.

Se non si fanno osservazioni, la discussione avverrà sul testo emendato.

Prego il senatore segretario Carletti di dare lettura del disegno di legge.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 816, contenente nuove disposizioni per gli estagli delle miniere di zolfo della Sicilia, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, 1° capoverso, è sostituito il seguente:

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto la riduzione attualmente vigente sugli estagli dovuti in natura e in denaro dagli esercenti ai proprietari o dai subgabelotti o cottimisti generali ai gabelotti delle miniere di zolfo della Sicilia è elevata, fino al 31 dicembre 1935, al 60 per cento, a favore, rispettivamente, degli esercenti subgabelotti e cottimisti generali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 816, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 526 del 29 maggio 1934-XII.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'articolo 2 del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1577, convertito nella legge 18 novembre 1928, n. 2688, e l'articolo 11 della legge 10 luglio 1930, n. 997;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di adottare nuove disposizioni per gli estagli delle miniere di zolfo della Sicilia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le

corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli estaghi dovuti in natura e in denaro dagli esercenti ai proprietari o dai subgabelotti e cottimisti generali ai gabelotti delle miniere di zolfo della Sicilia saranno ridotti, fino al 31 dicembre 1935, del 60 per cento, a favore, rispettivamente, degli esercenti subgabelotti e cottimisti generali.

Ogni atto contrario alla presente disposizione è nullo ed improduttivo di effetti giuridici, anche fra le parti contraenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1934 — Anno XII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DE FRANCISCI
JUNG.

Visto, *il Guardassigilli*: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1445, recante norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione a gassogeno » (N. 163-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1445, recante norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione a gassogeno ».

Anche per questo disegno di legge è stato concordato un emendamento fra Governo e Commissione. S'intende quindi che la discussione e la votazione avverranno sul testo emendato.

Non facendosi osservazioni, prego il senatore segretario Carletti di dare lettura del disegno di legge nel testo emendato.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1445, che reca norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione a gassogeno, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 è sostituito il seguente:

È concessa l'esenzione dalla tassa di circolazione per un periodo di 5 anni agli autoveicoli nuovi appositamente costruiti per il funzionamento esclusivo a gassogeno, di fabbricazione italiana.

All'articolo 7 è sostituito il seguente:

Per gli autoveicoli usati adattati per il funzionamento a gassogeno la potenza tassabile può essere ridotta del 30 per cento alla condizione che i veicoli siano attrezzati per l'uso a gassogeno nella marcia normale, e siano posti nella materiale impossibilità di funzionare usando solo benzina od altro combustibile liquido.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 216, del 14 settembre 1934-XII.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare provvedimenti intesi a favorire la diffusione degli autoveicoli a gassogeno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, la marina, l'aeronautica e le corporazioni, con il Ministro per le finanze, con il Ministro per l'agricoltura e foreste e con il Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa l'esenzione dalla tassa di circolazione per un periodo di cinque anni, agli autoveicoli nuovi, di fabbricazione italiana, appositamente costruiti per il funzionamento esclusivo a gassogeno.

Art. 2.

Agli acquirenti di autoveicoli di cui all'articolo 1 può essere concesso un premio di acquisto nella seguente misura:

lire 9000 per i veicoli di portata utile non inferiore a 6 tonnellate;

lire 6000 per i veicoli di portata utile non inferiore a 4 tonnellate;

lire 4000 per i veicoli di portata utile non inferiore a 2 tonnellate.

Detto premio viene corrisposto per tre quinti subito dopo l'acquisto ed il resto in quote uguali nei due anni successivi a quello di acquisto semprechè i veicoli risultino in regolare e continuativo esercizio.

Art. 3.

La sovvenzione governativa dei servizi automobilistici di linea esercitati con autoveicoli di cui all'articolo 1, viene determinata come se venissero impiegati autobus a benzina.

Quando trattasi di autobus impiegati su linee automobilistiche sovvenzionate dallo Stato il premio di acquisto è ridotto alla metà.

Art. 4.

L'assegnazione dei premi di cui all'articolo 2 è fatta dal Ministero delle comunicazioni

su conforme parere della Commissione interministeriale autogassogeni.

Art. 5.

Gli enti autarchici e le aziende comunque sovvenzionate dallo Stato, che abbiano parchi di dieci o più autocarri, sono obbligati ad acquistare almeno un autocarro a gassogeno ogni dieci autocarri del parco.

Può derogarsi dall'applicazione della presente disposizione per gli Enti e le Aziende esercenti servizi per i quali, la Commissione interministeriale autogassogeni, riconosca inadatto l'impiego degli autogassogeni.

Art. 6.

Le disposizioni di cui alla lettera c) dell'articolo 17 del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1331, sono estese anche ai forni metallici senza ricupero di sottoprodotti.

Art. 7.

Per gli autoveicoli usati, adattati per il funzionamento a gassogeno, la potenza tassabile può essere ridotta dal 10 per cento al 30 per cento a seconda della maggiore o minore possibilità d'impiego ausiliario di benzina, e alla condizione che i veicoli siano posti nella materiale impossibilità di funzionare usando solo benzina od altro combustibile liquido.

Art. 8.

Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con quello delle finanze, detterà, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1934

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo, e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 — Anno XII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PUPPINI
— JUNG — ACERBO
— DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, recante modifiche al Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni sulla vita e contro i danni » (N. 201-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, recante modifiche al Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni sulla vita e contro i danni ».

Anche su questo disegno di legge è stato concordato un emendamento tra il Governo e la Commissione; perciò, se non si fanno osservazioni, la discussione avrà luogo sul testo emendato, del quale prego il senatore segretario Carletti di dar lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, recante modifiche al Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni sulla vita e contro i danni, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, lettera b) sostituire le parole « nel dipartimento marittimo » a quelle « nella circoscrizione marittima ».

All'articolo 3, n. 6, primo capoverso sostituire il seguente:

« Al Consiglio e al Comitato dell'Istituto nazionale e degli altri enti parastatali di assicurazione e capitalizzazione soggetti alla disciplina del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la facoltà di partecipare senza voto, il Capo dell'Ufficio delle assicurazioni presso il Ministero delle corporazioni ».

All'articolo 8 sostituire il seguente:

« Le Società nazionali di assicurazione e di capitalizzazione che intendano estendere all'estero il loro esercizio devono essere autorizzate dal Ministero delle corporazioni, salvo che si tratti di Società che alla data di pubblicazione del presente decreto posseggano il capitale di venti milioni se esercitino il ramo vita o di dieci milioni se esercitino altri rami di assicurazione, ovvero esercitino da un decennio l'assicurazione sulla vita ».

All'articolo 11, primo comma, sopprimere le parole « nonchè di modificare il regolamento approvato con Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190, del 14 agosto 1934-XII.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge, approvato con Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visti i Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1759, e 21 ottobre 1923, n. 2479, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni modificative ed integrative delle citate leggi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le imprese nazionali ed estere di assicurazione e di capitalizzazione, che alla entrata in vigore del presente decreto non siano già autorizzate ad operare nel Regno, devono possedere un capitale sociale o, se si tratta di associazioni di mutua assicurazione, un fondo di garanzia non inferiore

a) a lire venti milioni, di cui almeno metà versato, quando l'esercizio comprenda l'assicurazione sulla vita o le capitalizzazioni;

b) a lire dieci milioni, di cui almeno metà versato, quando l'esercizio comprenda le assicurazioni contro i rischi degli incendi o dei trasporti;

c) a lire cinque milioni, di cui almeno metà versato, per l'esercizio dell'assicurazione contro i rischi infortuni, responsabilità civile, grandine ed altri rami.

Alle imprese che operano in un solo ramo di assicurazione, semprechè non si tratti di rischi specificatamente sopra indicati, potrà essere consentito, con decreto del ministro per le corporazioni, che il capitale o fondo di garanzia sia limitato alla metà della misura indicata alla precedente lettera c).

Art. 2.

Le imprese nazionali ed estere di assicurazione e di capitalizzazione che operano nel Regno all'entrata in vigore del presente decreto, dovranno, entro il 30 giugno 1936, dimostrare che il capitale versato, per le società anonime o cooperative o il fondo di garanzia per le associazioni mutue, non sia inferiore ai due quinti delle misure indicate al precedente articolo 1.

Le disposizioni sulla misura del capitale non si applicano:

a) alle imprese di assicurazione sulla vita già autorizzate ad operare nel Regno e che siano in esercizio da un decennio al 30 giugno 1936;

b) alle imprese di assicurazione contro i rischi trasporti già autorizzate e che operano solo nella circoscrizione marittima ove hanno la sede;

c) alle imprese di assicurazione contro i danni che operino nell'ambito della provincia, ove hanno la sede, in uno solo dei rami di assicurazione non specificatamente indicati nel precedente articolo 1, semprechè l'ammontare dei premi annui non superi, in ogni singolo comune, la misura indicata nell'ultimo comma dell'articolo 33 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 elevata con l'articolo 2, ultimo comma, del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133.

Art. 3.

Al Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modifiche:

1° all'articolo 20, ultimo comma, dopo le parole «speciali condizioni per l'ammissione», sono aggiunte le parole: «e la prosecuzione dell'esercizio»;

2° all'articolo 33, primo comma, è aggiunta la seguente disposizione:

«Nei casi di riduzione delle cauzioni vincolate, il Ministero delle corporazioni potrà disporre che l'eccedenza sia destinata al pagamento degli indennizzi per sinistri rimasti da liquidare o non ancora pagati»;

3° all'articolo 33, lettera a), sono aggiunte le parole: «La riduzione non si applica ai rischi dei rami grandine e bestiame»;

4° sono abrogati i comma b) e c) dell'articolo 33 e l'articolo 34;

5° all'articolo 61 è aggiunto il seguente comma:

«d) coloro che stipulino all'estero assicurazioni concernenti beni situati nel territorio nazionale

o navi coperte da bandiera italiana, a meno che si tratti di rischi speciali per i quali sia intervenuta particolare autorizzazione del Ministero »;

6° nel Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1218; convertito nella legge 7 gennaio 1932, n. 59, all'articolo 1, dopo il 3° capoverso, è aggiunto il comma:

« Al Consiglio ed al Comitato dell'Istituto nazionale, degli enti assicuratori ad esso collegati e degli altri enti parastatali di assicurazione e capitalizzazione soggetti alla disciplina del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, ha facoltà di partecipare il capo dell'Ufficio delle assicurazioni presso il Ministero delle corporazioni »;

ed al 6° capoverso sono aggiunte le parole: « che scade alla presentazione dei relativi bilanci »;

7° è sostituita l'espressione « Ministero delle corporazioni, Servizio di vigilanza sulle assicurazioni e le capitalizzazioni » alle corrispondenti espressioni riferentisi ai cessati Ministeri per l'industria ed il commercio e della economia nazionale.

Art. 4.

All'articolo 1 del Regio decreto-legge 30 novembre 1924, n. 2043, alle parole: « alla Tripolitania ed alla Cirenaica » sono sostituite le parole « alle Colonie italiane ».

Art. 5.

Le imprese nazionali ed estere autorizzate ad operare nel Regno potranno estendere il loro esercizio nelle Colonie, qualora ne ottengano il consenso dal Ministero delle colonie di concerto col Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

Le imprese che già esercitano l'assicurazione nelle Colonie italiane devono, per proseguire le operazioni, avere il consenso di cui al precedente articolo e la relativa domanda dovrà essere prodotta entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Le disposizioni dei precedenti articoli 5 e 6 si applicano alle Isole italiane dell'Egeo, ai cui riguardi il concerto ivi previsto avrà luogo tra il Governo delle Isole ed il Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

Le società nazionali di assicurazione e di capitalizzazione, che successivamente alla entrata in vigore del presente decreto intendano estendere il loro esercizio all'estero, devono possedere i capitali di cui all'articolo 1, lettera a) o b), o devono trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2, lettera a) del secondo comma, ovvero devono essere espressamente autorizzate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 9.

Il decreto prefettizio di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, potrà essere emanato solo per le associazioni di mutua assicurazione che si propongono l'assicurazione contro i danni nei rami non specificamente indicati nel precedente articolo 1.

Entro il 31 dicembre 1935, gli enti riconosciuti precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto e quelli di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 33 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, provvederanno a limitare lo scopo sociale in conformità del precedente comma. All'uopo saranno applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521.

Art. 10.

Il Ministero delle corporazioni ha facoltà di promuovere la Regia liquidazione delle imprese di assicurazione che alla data di pubblicazione del presente decreto si trovino in stato di liquidazione volontaria, o che abbiano altri-

menti cessato di esercitare nel Regno, qualora nel termine di sei mesi non sia intervenuta la chiusura della liquidazione.

Il provvedimento di liquidazione previsto dal secondo capoverso dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, potrà essere promosso solo dopo decorso un termine, non minore di due mesi, nè maggiore di sei, che il Ministero delle corporazioni, Servizio di vigilanza sulle assicurazioni e le capitalizzazioni, avrà assegnato agli enti di cui agli articoli 2 e 4 dello stesso decreto, per uniformare il loro ordinamento alle norme dell'articolo 3 del detto decreto-legge.

Art. 11.

È data facoltà al Governo del Re di riunire e coordinare in Testo Unico le disposizioni del presente decreto con quelle dei decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966 e 2 settembre 1919, n. 1759, e successive disposizioni modificative ed integrative, nonchè di modificare il regolamento approvato con Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934—
Anno XII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DE BONO
DE FRANCISCI
JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1778, che porta un'aggiunta all'articolo 7 del Testo Unico delle leggi sull'avanzamento dei corpi militari della Regia Marina » (N. 210).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1778, che porta un'aggiunta all'articolo 7 del Testo Unico delle leggi sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia Marina ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934—XII, n. 1778, che porta un'aggiunta all'articolo 7 del Testo Unico delle leggi sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 maggio 1934—Anno XII, n. 821, recante disposizioni complementari a quelle dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, convertiti in legge con la legge 28 dicembre 1931, n. 1803, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una percentuale di frumento nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari » (N. 224).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 maggio 1934—XII, n. 821, recante disposizioni com-

plementari a quelle dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723 e 24 settembre 1931, n. 1265, convertiti in legge con la legge 28 dicembre 1931, n. 1803, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una percentuale di frumento nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 maggio 1934—XII, n. 821, recante disposizioni complementari a quelle dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723 e 24 settembre 1931, n. 1265, convertiti in legge con la legge 28 dicembre 1931, n. 1803, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una percentuale di frumento nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, relativo al decentramento ed all'avviamento della sistemazione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra » (N. 228-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, relativo al decentramento ed all'avviamento della sistemazione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, relativo al decentramento ed all'avviamento della sistemazione

dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1879, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332 » (N. 229).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1879, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332 ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1879, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

SANI NAVARRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI NAVARRA. Onorevoli Colleghi, la immediata applicazione della ferma di 12 mesi all'arma di cavalleria, legge che deriva in linea diretta da quella mirabile preparazione militare che il Governo fascista ha dato alla Nazione, potrebbe formare in qualcheduno il dubbio su quanto io affermavo martedì scorso, circa le difficoltà della preparazione bellica degli squadroni di cavalleria in relazione all'addestramento ed al reclutamento. Non spetta a me certo d'entrare in dettagli tecnici sulla forma e sui modi con cui questa legge sarà applicata, ma le spiegazioni che l'onorevole

Baistrocchi diede a me ed a quei colleghi che le richiesero sono tali, specialmente nell'indicare che l'arrivo delle reclute alla cavalleria sarebbe avvenuto ogni tre mesi, da assicurarmi che la preparazione bellica negli squadroni verrà con questa disposizione notevolmente migliorata. Mi si permetta tuttavia, per l'esperienza che la lunga permanenza nell'arma e l'essere stato ispettore generale della cavalleria dopo la guerra mi danno, di prospettare una raccomandazione della quale il dicastero della guerra terrà il conto che vorrà, in relazione specialmente alle eventuali ripercussioni del bilancio. Dicevo martedì che i provvedimenti iniziati dall'Ispettorato pre e post-militare miglioreranno notevolmente il reclutamento della cavalleria. Io credo che l'Ispettore Capo non troverà alcuna difficoltà a trarre dai giovani avanguardisti, che dovranno essere prescelti per entrare poi a ventun anno come reclute nell'arma di cavalleria, un determinato numero di volontari che, arruolandosi prima della ferma ordinaria, verrebbero a formare quel nucleo di raffermati (una ventina per squadrone), che darebbero all'applicazione di questa legge una perfezione di sistema. E tale proposta, io, nel lasciare l'Ispettorato generale dell'Arma, avevo l'onore di segnalare al Capo del Governo e Ministro della guerra come cosa necessaria perchè la cavalleria potesse dirsi pronta al momento del bisogno che talvolta per essa è la prima ora.

Ad ogni modo io, con sicura coscienza, nel dare il mio voto favorevole a questo disegno di legge, sento di far cosa utile all'Arma e sento che esso anzi formerà un gradino nella via ascensionale che l'Arma deve avere, specie se nei reggimenti di cavalleria essa sarà applicata con quella stessa passione e quella stessa fede che la cavalleria adopera nell'usare tutte le cose nuove, belle e ardite.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1900, che porta modifiche agli articoli 41 e 43 del Testo Unico delle

leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007 » (N. 234).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1900, che porta modifiche agli articoli 41 e 43 del Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007 ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1900, che porta modifiche agli articoli 41 e 43 del Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1894, riflettente la istituzione del Comando di aeronautica della Tripolitania e della Cirenaica » (N. 235).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1894, riflettente la istituzione del Comando di aeronautica della Tripolitania e della Cirenaica ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1894, riflettente la istituzione del comando di aeronautica della Tripolitania e della Cirenaica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Ago, Albricci, Aldi Mai, Andreoni, Anselmi, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Bacci, Baldi Papini, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bensa, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Bongiovanni, Broglia, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Campolongo, Canevari, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavallero, Centurione Scotto, Cesareo, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cimati, Cini, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Cogliolo, Colonna, Conci, Concini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Croce, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Ancora, Danza, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca, De Marchi, De Marinis, De Martino Giacomo, De Risseis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Faina, Falcioni, Falck, Fantoli, Fara, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Forges Davanzati, Foschini, Frascchetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gallina, Gasparini Jacopo, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini Ernesto, Ginori Conti, Giordano Davide, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imberti, Imperiali.

Joele, Josa.

Krekich.

Lagasi, Landucci, Lanza di Scalea, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Longhi, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Mango, Mantovani, Manzoni, Marcello, Marchiafava, Marescalchi Arturo, Marescalchi Gravina, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Maury, Mayer, Mazzoccolo, Mazzoni, Mazzucco, Messedaglia, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montefinale, Montesor, Montuori, Moresco, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci, Nunziante, Nuvoloni.

Occhini, Orlando, Orsi Pietro, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Peglion, Perla, Perrone Compagni, Petrone, Piaggio, Pinto, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Pujia.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Rebaudengo, Regio, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria.

Sailer, Salata, Salucci, Salvago Raggi, Salvi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Serristori, Silj, Silvestri, Sitta, Solari, Soler, Suardo.

Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel dr. Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani.

Vaccari, Valagussa, Venzi, Vicini Marco Arturo, Visconti di Modrone.

Zippel, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Istituzione del libretto di lavoro (180-A):

Senatori votanti	261
Favorevoli	236
Contrari	25

Il Senato approva.

Istituzione di corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno (226):

Senatori votanti	261
Favorevoli	236
Contrari	25

Il Senato approva.

Norme sull'istruzione premilitare (232):

Senatori votanti	261
Favorevoli	254
Contrari	7

Il Senato approva.

Istituzione dell'istruzione post-militare (233):

Senatori votanti	261
Favorevoli	256
Contrari	5

Il Senato approva.

Disposizione aggiuntiva alla legge 24 dicembre 1925, n. 2275, concernente il conferimento di pensioni alle famiglie dei Caduti ed ai Mutilati per la Causa Nazionale (167):

Senatori votanti	261
Favorevoli	253
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 816, contenente nuove

disposizioni per gli estaghi delle miniere di zolfo della Sicilia (159-A):

Senatori votanti	261
Favorevoli	252
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1445, recante norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione a gassogeno (163-A):

Senatori votanti	261
Favorevoli	252
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, recante modifiche al Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni sulla vita e contro i danni (201-A):

Senatori votanti	261
Favorevoli	253
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1934, n. 1778, che porta un'aggiunta all'articolo 7 del Testo Unico delle leggi sull'avanzamento dei corpi militari della Regia Marina (210):

Senatori votanti	261
Favorevoli	236
Contrari	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 maggio 1934-XII, n. 821, recante disposizioni complementari a quelle dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, convertiti in legge con la legge 28 dicembre 1931, n. 1803, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una percentuale di frumento nazionale nella macinazione per la

produzione di farine e semolini per usi alimentari (224):

Senatori votanti	261
Favorevoli	252
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, relativo al decentramento ed all'avviamento della sistemazione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra (228-A):

Senatori votanti	261
Favorevoli	254
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1879, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332 (229):

Senatori votanti	261
Favorevoli	250
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1900, che porta modifiche agli articoli 41 e 43 del Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007 (234):

Senatori votanti	261
Favorevoli	243
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1894, riflettente la

istituzione del Comando di aeronautica della Tripolitania e della Cirenaica (235):

Senatori votanti	261
Favorevoli	250
Contrari	11

Il Senato approva.

Per gli auguri di Capodanno alle Loro Maestà.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che dovranno unirsi alla Presidenza del Senato per porgere gli auguri di Capodanno alle Loro Maestà.

Risultano sorteggiati come effettivi, i senatori: Marcello, Corbino, Rota Giuseppe, Zippel, Guadagnini, Ruffo di Calabria, Giordano Davide, Zoppi Gaetano, D'Achiardi; come supplenti, i senatori: San Martino, Centurione e Sitta.

Presentazione di un'interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Carletti di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla Presidenza.

CARLETTI, *segretario*:

Al Capo del Governo Ministro dell'Interno, ai Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Educazione Nazionale, per sapere se consta loro:

1) che esistono circa una trentina di cittadini ex irredenti, di cui alcuni volontari di guerra nel nostro Esercito o perseguitati politici, che sotto il dominio o in conformità delle leggi ex regime nelle nuove provincie fino a tutto il 1921 (a Fiume addirittura fino al 1928) avevano acquisito regolarmente il grado e il titolo di « assistenti dentisti » presso un medico od un odontojatra « concessionato »;

2) che le leggi patrie sanitarie, da quelle unificatrici del 1921 al recentissimo Testo Unico, non hanno mai annullato, nè potevano annullare tale diritto legalmente acquisito di « assistenti dentisti »;

3) che la relazione ministeriale, la quale porta i nomi delle LL. EE. Mussolini, Jung ed

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1934

Ercole, Ministri proponenti alla Camera dei Deputati il disegno di legge n. 1711 di data 25 aprile 1933 (anno XI), riconosce esplicitamente tale diritto acquisito dicendo testualmente: « e questa attività (degli assistenti dentisti), capace appunto di creare un diritto, ben può definirsi, secondo le teorie della moderna dottrina giuridica sull'efficacia della legge nel tempo, un'attività acquisitiva che crea il diritto quesito... ». Questo in diritto. Sotto il profilo dell'opportunità si fa presente che questa categoria di dentisti pratici non supera la trentina e che non sarebbe giusto non sistemarli.

4) che ciò non ostante autorità amministrative e giudiziarie impediscono l'esercizio della professione di questi « assistenti dentisti » perseguendoli con sopralluoghi, contravvenzioni e persino con accuse per delitto, che importano alle volte sentenze di assoluzione e alle volte, con evidente confusionismo, con-

danne a pene pecuniarie e persino di detenzione.

5) urge pertanto sapere se il Governo Nazionale intenda por fine a questo ingiusto stato di cose ed emanare le disposizioni interpretative più volte promesse atte a togliere il grave danno che dalla mancanza di esse proviene a questa categoria di cittadini.

DUDAN — BACCI — BANELLI
— CHERSI — ZIPPEL.

PRESIDENTE. Avverto i Colleghi che il Senato sospende i suoi lavori e sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 18,15).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti